Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2649

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MERCATALI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, BUBBICO, CECCANTI, D'AMBROSIO, Marco FILIPPI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, LEGNINI, LIVI BACCI, MORANDO, ROILO, Paolo ROSSI, SOLIANI e STRADIOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2011

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal 1981, tramite provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo senza soluzione di continuità, è stata assicurata per iniziativa del Parlamento alle associazioni combattentistiche e partigiane l'erogazione di contributi finanziari in loro favore, perché ritenute meritevoli del sostegno dello Stato per le finalità di carattere patriottico e sociale dalle stesse perseguite.

L'ultimo dei citati provvedimenti legislativi, la legge 20 febbraio 2006, n. 92, ha cessato la sua efficacia con l'esercizio finanziario 2008.

Successivamente l'articolo 14, comma 7-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogava il contributo alle sole associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

Sennonché, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, per effetto dei decreti-legge 31 maggio 2010, n. 78, e 5 agosto 2010, n. 125, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalle leggi 30 luglio 2010, n. 122, e 1º ottobre 2010, n. 163, tale somma veniva ridotta di oltre il cinquanta per cento, mettendo le associazioni interessate in serie difficoltà economiche e in condizione di non poter proseguire nelle proprie attività.

È necessario quindi intervenire tempestivamente per disporre, tramite apposito provvedimento legislativo, il finanziamento, per il triennio 2012-2014, dei contributi a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa e di quelle vigilate dal Ministero dell'interno. Volontà politica espressa il 1º dicembre 2010 con l'approvazione dell'ordine del giorno della senatrice Finocchiaro ed altri, votato in Commissione Bilancio del Senato durante l'esame della legge di stabilità per il 2011.

È da ricordare inoltre che le iniziative poste in essere da queste benemerite associazioni negli anni trascorsi, come quelle relative alle celebrazioni del 60º anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione nonché del sessantennale della proclamazione della Repubblica, dell'Assemblea Costituente e della Carta costituzionale, hanno riscosso l'unanime plauso e l'apprezzamento delle istituzioni.

Con l'approvazione del presente disegno di legge il Parlamento testimonierà una volta di più la sensibilità e l'apprezzamento delle istituzioni verso sodalizi che sono portatori di valori e di ideali indispensabili alla crescita civile della nostra Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.000.000 annui.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

Art. 3.

1. Nella tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Associazione nazionale partigiani cristiani».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.400.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esu-

bero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2012. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

€ 1,00